

Alimentari Industria

Parti	Stipula	Decorrenza	Scadenza ^a		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food, Unionzucchero, Federalimentare, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil	31.7.2020 ^b	1.12.2019	30.11.2023	30.11.2023	-

^afirmato in data 25.01.2021; tale Rinnovo CCNL non è stato firmato da: ASSOCARNI, ITALMOPA e ASSALZOO.

N.B. In data 28.1.2008 AIIPA, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno siglato un verbale di accordo definendo modalità e scadenze attraverso le quali realizzare la confluenza del CCNL Involucro naturali per salumi nel CCNL Alimentari industria (v. scheda di sintesi Involucro naturali per salumi).

NELLA PRESENTE SCHEDA NON VIENE SPECIFICAMENTE INDICATA LA NORMATIVA PREVISTA PER I SOTTOSETTORI O SETTORI VARI; PER QUESTI ULTIMI SI VEDA QUANTO DISCIPLINATO DAL CCNL 14.7.2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Liv.	Par.	Qualifiche	Paga base			Contingenza ¹
			1.9.2021	Minimi 1.1.2022	1.1.2023	
1/S	230	Quadri - impiegati direttivi	2.407,02	2.442,02	2.477,05	545,72
1	200	Impiegati direttivi	2.093,03	2.123,47	2.153,93	538,70
2	165	Impiegati di concetto, intermedi, viaggiatori e piazzisti 1 ^a cat.	1.726,78	1.751,90	1.777,03	530,51
3/A	145	Impiegati d'ordine, intermedi, operai specializzati	1.517,47	1.539,54	1.561,62	525,83
3	130	Impiegati d'ordine, operai specializzati, viaggiatori e piazzisti 2 ^a cat.	1.360,52	1.380,30	1.400,10	522,32
4	120	Impiegati d'ordine, operai qualificati	1.255,83	1.274,10	1.292,37	519,99
5	110	Impiegati d'ordine, operai qualificati	1.151,20	1.167,94	1.184,70	517,65
6	100	Operai comuni	1.046,55	1.061,77	1.077,00	515,31

¹Valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

Le Parti stabiliscono che, con riferimento al quadriennio dicembre 2023 - novembre 2027, per ogni 1% di incremento retributivo che verrà concordato in sede di rinnovo del CCNL, sarà erogato un importo, determinato sul valore parametrico 137, pari ad € 22,27, da ragguagliare in ragione di eventuali frazioni di punto.

Liv.	Par.	Qualifiche	IAR
1/S	230	Quadri - impiegati direttivi	58,77
1	200	Impiegati direttivi	51,10
2	165	Impiegati di concetto, intermedi, viaggiatori e piazzisti 1 ^a cat.	42,16
3/A	145	Impiegati d'ordine, intermedi, operai specializzati	37,05
3	130	Impiegati d'ordine, operai specializzati, viaggiatori e piazzisti 2 ^a cat.	33,22
4	120	Impiegati d'ordine, operai qualificati	30,66
5	110	Impiegati d'ordine, operai qualificati	28,11
6	100	Operai comuni	25,55

L'incremento Aggiuntivo della Retribuzione è corrisposto a tutti i lavoratori, a decorrere dall'1.4.2023, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente sulla 13^a, 14^a e TFR, e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI				
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa
€ 10,33	€ 100,00			7% minimo + contingenza
Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale	
14	26	173	40 ore ridotte a 39 ore con assorbimento ROL ¹ ; normalmente distribuite su 5 giorni	

¹L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana dalla quantità di ore di riposi individuali; se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.

N.B. Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione lavorativa di 48 ore comprese le ore di straordinario - c. 2, art. 4, D.Lgs. 66/2003 - la durata media della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI		
RETRIBUTIVI	Una tantum/arretrati retributivi	
	Premi aziendali e di risultato	
	<i>Una tantum:</i> non prevista	
	<i>Premio per obiettivi</i> - affidato alla contrattazione di secondo livello in funzione del raggiungimento di obiettivi stabiliti dalle parti.	
	<i>Elemento di garanzia retributiva</i> - a far data dall'1.1.2016 e fino al 31.12.2022 le aziende che non abbiano in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi erogheranno i seguenti importi per 12 mensilità:	
	Livello	
	Importi	
	1S	40,29
	1	35,04
	2	28,91
3/A	25,40	
3	22,77	
4	21,02	
5	19,27	
6	17,52	
<i>Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello</i> - le aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi erogheranno, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla seguente tabella:		

RETRIBUTIVI		<u>Livello</u>	<u>Importi</u>
		1S	50,37
		1	43,80
		2	36,14
		3/A	31,76
		3	28,47
		4	26,28
		5	24,09
	6	21,90	
	tali importi saranno erogati a partire dall'1.1.2023 per 12 mensilità		
	Indennità trasferta	rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine saranno retribuite al 100% della retribuzione normale e, quelle non coincidenti con tale orario, con il 65% della stessa retribuzione. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione del 45%	
	Gratifica natalizia	vedere tredicesima	
	Tredicesima	da corrispondersi alla vigilia di Natale, pari a una mensilità più, dall'1.8.1991, una quota media calcolata sugli ultimi 12 mesi della maggiorazione di cui all'art. 32 se percepita con carattere di continuità	
	Quattordicesima	1 mensilità in sostituzione del premio speciale	
	Altre mensilità aggiuntive	non previste	
	Scatti anzianità	5 aumenti biennali fissi nei seguenti importi: € 51,42, liv. 1S; € 44,71, liv. 1; € 36,89, liv. 2; € 32,42, liv. 3A; € 29,06, liv. 3; € 26,83, liv. 4; € 24,59, liv. 5; € 22,35, liv. 6	
	Anzianità convenzionale	non prevista	
	Straordinari (limiti e maggiorazioni)	diverse percentuali di maggiorazione a seconda del settore di appartenenza. È prevista la possibilità da parte dei lavoratori di percepire le sole maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi da usufruire entro 12 mesi dalla maturazione. Le ore di straordinario dovranno essere contenute nel limite di 80 ore annue per lavoratore Banca ore straordinario: ove le lavoratrici madri e i lavoratori padri, nei primi 24 mesi di vita del bambino, manifestino l'interesse a percepire le sole maggiorazioni concernenti prestazioni effettuate in regime di lavoro straordinario, l'azienda accoglierà le relative richieste di accantonamento su un conto individuale (banca ore) delle ore effettuate a tale titolo. Il lavoratore padre/lavoratrice madre potranno attingere a tale conto, per utilizzare i riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi e da fruire entro 12 mesi dalla maturazione, nel rispetto delle esigenze aziendali	
	Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione. I contratti collettivi aziendali, stipulati con i soggetti negoziali di parte sindacale possono definire, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti che favoriscano lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, specifiche intese modificative di regolamentazioni disciplinate dal Ccnl vigente relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione del lavoro	
	Indennità	a. per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,5% sulla retribuzione; b. indennità istruzione figli: al lavoratore capo famiglia con almeno 1 anno di anzianità, il datore paga il 50% del costo normale degli abbonamenti scolastici qualora non siano previsti quelli ridotti. Al lavoratore operante nel settore saccarifero, l'azienda corrisponde un'indennità mensile pari a € 2,58 per un figlio e € 3,87 per 2 figli, per massimo 8 anni; c. indennità disagio: da corrispondersi a seconda del settore di appartenenza; d. di trasferimento: rimborso delle spese di viaggio per sé e per le persone che compongono normalmente la famiglia del lavoratore, nonché rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari. Inoltre al lavoratore è dovuta una indennità pari a una mensilità di retribuzione (pari a 200 ore) se avente familiari a carico e a mezza mensilità (pari a 100 ore) se non avente carichi di famiglia. Nel caso che la ditta metta a disposizione del lavoratore un alloggio nella nuova residenza, tali indennità sono ridotte alla metà	
	Mansioni discontinue	si applicano le disposizioni di cui agli art. 30 e 31, nonché quelle di cui all'art. 30 bis del Ccnl e, ove non modificate da tali clausole, quelle di cui al R.D. 6.12.1923, n. 2657 e al D.lgs. 66/2003. Agli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri, per il superamento dell'orario normale è corrisposta una maggiorazione del 45%	
	Cottimo, magg. garantita	le parti riconoscono che nelle industrie dei settori rappresentati dalle associazioni firmatarie il contratto non si effettua di regola lavoro a cottimo. Per il caso in cui la questione dovesse insorgere, concordano di adottare la regolamentazione di cui al Ccnl 31.5.1980	
	Erogazione TFR	nessuna particolarità	
	Vitto e alloggio	l'azienda che intenda distaccare temporaneamente nel proprio interesse uno o più lavoratori presso altro datore di lavoro, con mutamento di mansioni, il distacco stesso deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando il distacco comporti un trasferimento del lavoratore ad una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive	
OPARIO	Ferie	a. 22 giorni lavorativi (173 ore), per orario distribuito su 5 giorni; b. 26 giorni lavorativi (173 ore), per orario distribuito su 6 giorni. Cessione solidale ROL e ferie: a livello aziendale, può essere prevista la possibilità, per i lavoratori, di cedere a titolo gratuito i permessi ROL e le ferie maturate, per consentire ad un altro lavoratore di assistere i figli entro i 14 anni, per particolari situazioni di salute o al lavoratore stesso affetto da gravi patologie	
	Permessi retribuiti	a. sindacali spettanti alla RSU: il numero dei permessi varia in funzione del numero dei lavoratori operanti in azienda; b. studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami ed esonerano dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali: A) permessi retribuiti per tutti i giorni d'esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esame universitario ovvero la sessione di esami negli altri casi; B) <i>diritto allo studio</i> : monte ore determinato moltiplicando ore 10 annue per 3, per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda. Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dall'attuale scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, tali ore sono elevate a 250 e sono comprensive delle prove d'esame. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% della forza occupata; c. 4 giorni complessivi in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia. Tali permessi sono computabili ad evento nel caso di decesso, e su base annua nel caso di documentata grave infermità. Nel caso di patologie di particolari gravità (punto A della dichiarazione sub art. 47), riguardanti il figlio, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad ulteriori 2 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno; d. 2 giorni in occasione della nascita del figlio; e. componenti dell'Assemblea di	

ORARIO		Alifond: permessi per consentire la partecipazione all'Assemblea; f. congedo per donne vittime di violenza: fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti a carico azienda da utilizzare secondo quanto disposto all'art. 24 del D.lgs. 15.6.2015; g. 32 ore ai fini della formazione a ciascun RLS, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti; vengono previste ulteriori 10 ore di formazione, erogata secondo le modalità concordate con gli RLS medesimi																
	Riduzione orario	giornalieri: fermo restando l'orario normale di 40 ore settimanali, il monte ore annuo di riduzione è pari a 76 ore annue dall'1.10.1994. Per i lavoratori che prestano la loro attività su 3 turni per 5 giorni alla settimana, è prevista, dall'1.10.1994, un'ulteriore riduzione di 4 ore al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva. Per i lavoratori che prestano la loro attività su 3 turni per 6 giorni alla settimana con riposo a scorrimento, è prevista, dall'1.1.1996, un'ulteriore riduzione di 12 ore. Per i lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo, su 3 turni per 7 giorni alla settimana con riposo a scorrimento, è prevista, dall'1.1.1996, un'ulteriore riduzione di 16 ore. A decorrere dall'1.1.2005 i riposti per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni e su tre turni per sette giorni, saranno incrementati di 4 ore, restando invariate le modalità di godimento																
	Festività	a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11, trattamento domenicale. Per le festività cadenti in domenica al lavoratore è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota piena di retribuzione (1/26 di quella mensile)																
	Festività sopresse	il lavoratore fruisce di gruppi di 8 ore di riposi individuali pari ad un monte di 32 ore, maturabili per dodicesimi																
	Flessibilità orario contrattuale	l'orario settimanale di 40 ore può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo fino a un massimo, per il superamento dell'orario settimanale medesimo, di 88 ore per anno solare o per esercizio. Verranno attuati orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore settimanali, entro il limite di 48 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori a 40 ore. Per le ore effettivamente prestate oltre l'orario di 40 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 20%. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro																
	Permanenza massima passaggio cat. superiore	passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di 3 mesi per i liv. 1S non quadro e 1, di 2 mesi per il liv. 2 e di 1 mese 1/2 per gli altri livelli, salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Il periodo può anche non essere continuativo, purché la somma dei singoli periodi (di cui sopra) sia compresa in un massimo di 9 mesi per i liv. 1S non quadro, di 6 mesi per il liv. 1, di 4 mesi per il liv. 2 e di 3 mesi per gli altri livelli. Per i quadri il periodo è di 6 mesi continuativi																
	Passaggio qualifica superiore	nessuna particolarità																
ASSENZE	Malattia	a. conservazione del posto: A) 6 mesi, fino 5 anni anzianità; B) 12 mesi, oltre 5 anni anzianità; b. retribuzione o integrazione: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Anzianità</th> <th>Intera retribuzione</th> <th>Mezza retribuzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>6 mesi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>oltre 5 anni</td> <td>6 mesi</td> <td>6 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cesserà per l'azienda l'obbligo di conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. Nel caso di patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie), i lavoratori che abbiano effettuato la domanda di pensione di inabilità assoluta prevista dalla legislazione vigente, avranno diritto a richiedere la conservazione del posto di lavoro, fermo restando il trattamento economico in atto, senza alcun limite di tempo, fino al momento della decisione di accoglimento o rigetto della domanda stessa da parte del sistema sanitario/assistenziale. Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi e con criteri di proporzionalità. Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo non potrà comunque superare l'80% della prestazione annua concordata</p>	Anzianità	Intera retribuzione	Mezza retribuzione	fino a 5 anni	6 mesi	-	oltre 5 anni	6 mesi	6 mesi							
	Anzianità	Intera retribuzione	Mezza retribuzione															
	fino a 5 anni	6 mesi	-															
	oltre 5 anni	6 mesi	6 mesi															
	Infortunio	conservazione del posto e integrazione indennità Inail al 100% fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea																
	Maternità	integrazione indennità Inps fino a raggiungere il 100% della retribuzione di fatto, per i primi 5 mesi di assenza obbligatoria																
	Congedo matrimoniale	15 giorni consecutivi di calendario; la richiesta deve essere avanzata almeno 6 giorni prima. Industria saccarifera: agli operai 9 giorni consecutivi prorogabili, a richiesta, a 12 giorni; il relativo trattamento economico a carico dell'Inps è comunque integrato fino a 96 ore di retribuzione normale																
	Permessi	a. al lavoratore che abbia a carico familiari portatori di handicap. L'azienda concederà inoltre al lavoratore che abbia a carico familiari portatori di handicap, permessi retribuiti in ragione del 30% e fino ad un massimo complessivo nell'anno pari a 24 ore di retribuzione, qualora il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie nonché di riposi individuali; b. studenti: 120 ore annue non retribuite; c. entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni (10 giorni lavorativi per malattie del figlio di età tra i 3 e gli 9 anni)																
Sospensione/riduzione lavoro o CIG	in caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 50 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore purché sia contenuto nel limite di un ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione																	
Aspettative	a. non retribuita (massimo 3 anni), per terapie riabilitative di tossicodipendenze; b. per assistenza a familiari tossicodipendenti, aspettativa della durata di 4 mesi; c. per cariche sindacali e pubbliche elettive, vedere legge 300/1970; d. al viaggiatore o piazzista assunto a tempo indeterminato, al quale sia stata sospesa la patente, è concessa la facoltà di richiedere un periodo di aspettativa della durata minima di 9 mesi; e. per malattia, superato il periodo di conservazione del posto, per un periodo massimo di 12 mesi; f. 12 mesi (continuativi o frazionati), al lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda per congedi formativi (completamento scuola dell'obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo grado, ...). Nel caso in cui il congedo venga richiesto in modalità di fruizione oraria, lo stesso sarà riconosciuto in gruppi minimi di 4 ore giornaliere; g. non superiore a 2 anni (continuativi o frazionati), per gravi motivi																	
Prova	6 mesi, liv. 1S e 1; 3 mesi, liv. 2, 3A e 3; 1 mese, liv. 4 e 5 livello; 12 giorni lavorativi, liv. 6. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente																	
GESTIONE	Preavviso	a. <i>impiegati:</i> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Anzianità</th> <th>liv. 1S e 1</th> <th>liv. 2</th> <th>altri livelli</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 4 anni</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese</td> <td>15 giorni di calendario</td> </tr> <tr> <td>da 4 a 10 anni</td> <td>3 mesi</td> <td>45 giorni di calendario</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>4 mesi</td> <td>2 mesi</td> <td>45 giorni</td> </tr> </tbody> </table> <p>per il caso di dimissioni i termini di disdetta sono ridotti della metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese; b. <i>intermedi:</i></p>	Anzianità	liv. 1S e 1	liv. 2	altri livelli	fino a 4 anni	2 mesi	1 mese	15 giorni di calendario	da 4 a 10 anni	3 mesi	45 giorni di calendario	1 mese	oltre 10 anni	4 mesi	2 mesi	45 giorni
	Anzianità	liv. 1S e 1	liv. 2	altri livelli														
fino a 4 anni	2 mesi	1 mese	15 giorni di calendario															
da 4 a 10 anni	3 mesi	45 giorni di calendario	1 mese															
oltre 10 anni	4 mesi	2 mesi	45 giorni															

	Anzianità		liv. 2	liv. 3A																																																																																																																																																			
		fino a 5 anni	20 giorni di calendario	15 giorni di calendario																																																																																																																																																			
	da 6 a 10 anni	45 giorni di calendario	30 giorni di calendario																																																																																																																																																				
	oltre 10 anni	60 giorni di calendario	45 giorni di calendario																																																																																																																																																				
	c. operai: 6 giorni di calendario (48 ore) per gli operai con anzianità fino a 4 anni; 12 giorni (96 ore) di calendario per gli operai con anzianità oltre 4 anni. Il preavviso decorre da qualsiasi giorno della settimana																																																																																																																																																						
Tirocinio	non regolamentato																																																																																																																																																						
Apprendistato	<p>Apprendistato Professionalizzante (D.lgs. 167/2011) – a. Limiti di età: possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero 17 se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. 226/2005, appartenenti ai livelli: 5, 4, 3, 3A, 2 e 1. Per il settore Oleario e margariniero, si fa rinvio alle disposizioni dello specifico addendum al CCNL 27.10.2012 per l'industria alimentare; b. Inquadramento: l'apprendista potrà essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori alla categoria spettante; 1° periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale, 2° periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale; 3° periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo; c. Preavviso: in caso di risoluzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, ai sensi dell'art. 2118 del C.C., le parti dovranno dare un preavviso di 15 giorni; d. Durata massima: Liv. 5: 24 mesi; Liv. 4: 36 mesi. Per gli altri livelli la durata massima è fissata in 3 anni. Liv. 5: 1° periodo, 6 mesi; 2° periodo: 18 mesi. Liv. 4: 1° periodo, 6 mesi; 2° periodo, 14 mesi; 3° periodo, 16 mesi. Liv. 3, 3A e 2: 1° periodo, 10 mesi; 2° periodo, 12 mesi; 3° periodo, 14 mesi. Liv. 1: 1° periodo, 10 mesi; 2° periodo, 10 mesi; 3° periodo, 16 mesi. e. Formazione: 80 ore medie annue (con l'integrazione delle ore di formazione trasversale di competenza pubblica). Retribuzioni:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th colspan="3">Minimi</th> <th rowspan="2">E.D.R.</th> <th rowspan="2">Contingenza</th> </tr> <tr> <th>1.9.2021</th> <th>1.1.2022</th> <th>1.1.2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Livello 1</td> </tr> <tr> <td>Primi 10 mesi</td> <td>1.517,47</td> <td>1.539,54</td> <td>1.561,62</td> <td>10,33</td> <td>525,83</td> </tr> <tr> <td>Successivi 10 mesi</td> <td>1.726,78</td> <td>1.751,90</td> <td>1.777,03</td> <td>10,33</td> <td>530,51</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 16 anni</td> <td>2.093,03</td> <td>2.123,47</td> <td>2.153,93</td> <td>10,33</td> <td>538,70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Livello 2</td> </tr> <tr> <td>Primi 10 mesi</td> <td>1.360,52</td> <td>1.380,30</td> <td>1.400,10</td> <td>10,33</td> <td>522,32</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.517,47</td> <td>1.539,54</td> <td>1.561,62</td> <td>10,33</td> <td>525,83</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 14 mesi</td> <td>1.726,78</td> <td>1.751,90</td> <td>1.777,03</td> <td>10,33</td> <td>530,51</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Livello 3A</td> </tr> <tr> <td>Primi 10 mesi</td> <td>1.255,83</td> <td>1.274,10</td> <td>1.292,37</td> <td>10,33</td> <td>519,99</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.360,52</td> <td>1.380,30</td> <td>1.400,10</td> <td>10,33</td> <td>522,32</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 14 mesi</td> <td>1.517,47</td> <td>1.539,54</td> <td>1.561,62</td> <td>10,33</td> <td>525,83</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Livello 3</td> </tr> <tr> <td>Primi 10 mesi</td> <td>1.151,20</td> <td>1.167,94</td> <td>1.184,70</td> <td>10,33</td> <td>517,65</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.255,83</td> <td>1.274,10</td> <td>1.292,37</td> <td>10,33</td> <td>519,99</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 14 mesi</td> <td>1.360,52</td> <td>1.380,30</td> <td>1.400,10</td> <td>10,33</td> <td>522,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Livello 4</td> </tr> <tr> <td>Primi 6 mesi</td> <td>1.046,55</td> <td>1.061,77</td> <td>1.077,00</td> <td>10,33</td> <td>515,31</td> </tr> <tr> <td>Successivi 14 mesi</td> <td>1.151,20</td> <td>1.167,94</td> <td>1.184,70</td> <td>10,33</td> <td>517,65</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 16 mesi</td> <td>1.255,83</td> <td>1.274,10</td> <td>1.292,37</td> <td>10,33</td> <td>519,99</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Livello 5</td> </tr> <tr> <td>Primi 6 mesi</td> <td>1.046,55</td> <td>1.061,77</td> <td>1.077,00</td> <td>10,33</td> <td>515,31</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 18 mesi</td> <td>1.151,20</td> <td>1.167,94</td> <td>1.184,70</td> <td>10,33</td> <td>517,65</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Minimi			E.D.R.	Contingenza	1.9.2021	1.1.2022	1.1.2023	Livello 1						Primi 10 mesi	1.517,47	1.539,54	1.561,62	10,33	525,83	Successivi 10 mesi	1.726,78	1.751,90	1.777,03	10,33	530,51	Ultimi 16 anni	2.093,03	2.123,47	2.153,93	10,33	538,70	Livello 2						Primi 10 mesi	1.360,52	1.380,30	1.400,10	10,33	522,32	Successivi 12 mesi	1.517,47	1.539,54	1.561,62	10,33	525,83	Ultimi 14 mesi	1.726,78	1.751,90	1.777,03	10,33	530,51	Livello 3A						Primi 10 mesi	1.255,83	1.274,10	1.292,37	10,33	519,99	Successivi 12 mesi	1.360,52	1.380,30	1.400,10	10,33	522,32	Ultimi 14 mesi	1.517,47	1.539,54	1.561,62	10,33	525,83	Livello 3						Primi 10 mesi	1.151,20	1.167,94	1.184,70	10,33	517,65	Successivi 12 mesi	1.255,83	1.274,10	1.292,37	10,33	519,99	Ultimi 14 mesi	1.360,52	1.380,30	1.400,10	10,33	522,32	Livello 4						Primi 6 mesi	1.046,55	1.061,77	1.077,00	10,33	515,31	Successivi 14 mesi	1.151,20	1.167,94	1.184,70	10,33	517,65	Ultimi 16 mesi	1.255,83	1.274,10	1.292,37	10,33	519,99	Livello 5						Primi 6 mesi	1.046,55	1.061,77	1.077,00	10,33	515,31	Ultimi 18 mesi	1.151,20	1.167,94	1.184,70	10,33	517,65
Periodo	Minimi			E.D.R.		Contingenza																																																																																																																																																	
	1.9.2021	1.1.2022	1.1.2023																																																																																																																																																				
Livello 1																																																																																																																																																							
Primi 10 mesi	1.517,47	1.539,54	1.561,62	10,33	525,83																																																																																																																																																		
Successivi 10 mesi	1.726,78	1.751,90	1.777,03	10,33	530,51																																																																																																																																																		
Ultimi 16 anni	2.093,03	2.123,47	2.153,93	10,33	538,70																																																																																																																																																		
Livello 2																																																																																																																																																							
Primi 10 mesi	1.360,52	1.380,30	1.400,10	10,33	522,32																																																																																																																																																		
Successivi 12 mesi	1.517,47	1.539,54	1.561,62	10,33	525,83																																																																																																																																																		
Ultimi 14 mesi	1.726,78	1.751,90	1.777,03	10,33	530,51																																																																																																																																																		
Livello 3A																																																																																																																																																							
Primi 10 mesi	1.255,83	1.274,10	1.292,37	10,33	519,99																																																																																																																																																		
Successivi 12 mesi	1.360,52	1.380,30	1.400,10	10,33	522,32																																																																																																																																																		
Ultimi 14 mesi	1.517,47	1.539,54	1.561,62	10,33	525,83																																																																																																																																																		
Livello 3																																																																																																																																																							
Primi 10 mesi	1.151,20	1.167,94	1.184,70	10,33	517,65																																																																																																																																																		
Successivi 12 mesi	1.255,83	1.274,10	1.292,37	10,33	519,99																																																																																																																																																		
Ultimi 14 mesi	1.360,52	1.380,30	1.400,10	10,33	522,32																																																																																																																																																		
Livello 4																																																																																																																																																							
Primi 6 mesi	1.046,55	1.061,77	1.077,00	10,33	515,31																																																																																																																																																		
Successivi 14 mesi	1.151,20	1.167,94	1.184,70	10,33	517,65																																																																																																																																																		
Ultimi 16 mesi	1.255,83	1.274,10	1.292,37	10,33	519,99																																																																																																																																																		
Livello 5																																																																																																																																																							
Primi 6 mesi	1.046,55	1.061,77	1.077,00	10,33	515,31																																																																																																																																																		
Ultimi 18 mesi	1.151,20	1.167,94	1.184,70	10,33	517,65																																																																																																																																																		
Lavoro intermittente	non regolamentato																																																																																																																																																						
Contratto a tempo determinato	<p>In applicazione di quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs. 81/2015, le Parti convengono: a. che l'Accordo del 17.3.2008 sulla stagionalità soddisfa i requisiti legali per la non applicazione di intervalli temporali tra più contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo lavoratore; b. fermo restando il numero di 5 proroghe previsto dalla normativa, la possibilità di applicare il numero massimo di 4 proroghe anche ad ogni singolo rapporto di lavoro a termine di carattere stagionale di cui all'Accordo di Settore sulla stagionalità del 17.3.2008, fermo restando il rispetto della durata massima complessiva di 8 mesi per ogni singolo contratto stagionale prevista dal predetto Accordo di settore. Le Parti, a livello nazionale, convengono l'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo (per lavoratrici in maternità, ferie, malattia, etc.). In attuazione del rinvio operato dall'art. 21, del D.lgs. 81/2015, non operano intervalli temporali in tutti i casi di assunzioni a termine di durata non superiore a 12 mesi. In ogni caso, per tutte le ipotesi di contratto a termine di cui all'art. 19 del D.lgs. 81/2015, opera il limite di legge dei 36 mesi, con le esclusioni previste dal predetto decreto legislativo o le sue eventuali deroghe previste a livello di contrattazione collettiva. Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 2, lettera a dell'art. 23 del D.lgs. 81/2015, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva ovvero fino a 12 mesi per l'avvio di una nuova linea/modulo di produzione; tali periodi possono essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende operanti nei territori del Mezzogiorno. Il limite percentuale di legge di utilizzo dei contratti a termine è individuato nel 25%, da calcolarsi in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31.12 dell'anno precedente. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti. Alla scadenza di detto contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto dal presente contratto nazionale. Ferie, 13^a e 14^a mensilità saranno corrisposti e frazionati per 365esimi quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, ai sensi dall'Accordo di Settore del 17.3.2008 in tema di stagionalità, hanno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate, in esecuzione dei rapporti a termine. Tale diritto si esercita mediante richiesta avanzata al datore entro il termine di 3 mesi dalla data di cessazione del contratto a termine e si estingue entro 14 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro</p>																																																																																																																																																						
Part time	a. l'azienda, ove proceda ad assunzione di personale part time darà priorità (fino al limite del personale in forza a tempo pieno, alle richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di: A) assistere genitori, coniuge o																																																																																																																																																						

GESTIONE

Gruppo 24 ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

GESTIONE		convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; B) accudire i figli fino al compimento dei sette anni; C) studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; D) accudire i figli al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino. b. a decorrere dall'1.1.2022, al lavoratore occupato con contratti a tempo indeterminato con orario inferiore a quello contrattuale, viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a tempo parziale. c. all'atto della stipula del contratto o successivamente, le parti interessate possono prevedere l'inserzione di clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (ex clausole flessibili), ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata (ex clausole elastiche); l'azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero di aumentare la durata della prestazione dandone preavviso alla RSU e ai lavoratori interessati 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate secondo tali modalità sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%; c. ai sensi dell'art. 6, c. 7, del D.Lgs. 81/2015 il lavoratore al quale sono applicate le ex clausole flessibili/elastiche, ha facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica mediante comunicazione scritta di modifica del patto, presentata con un preavviso di almeno 5 giorni, nei casi documentati di: A) patologie oncologiche e gravi patologie cronico-degenerative per le quali sussista una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti di terapie salvavita, o quelle riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa ex Legge 104/1992; B) lavoratore con figlio convivente portatore di handicap (ex Legge 104/1992). La medesima comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 20 giorni, fino al limite massimo del 13%, ovvero dell'8% nelle aziende fino a 100 dipendenti, del totale dei dipendenti occupati con contratto a tempo parziale nell'unità produttiva, nei casi documentati di: A) lavoratore con figlio convivente di età non superiore agli anni 13; B) lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, abilitate al rilascio dei titoli di studio legali. d. è consentita la prestazione di lavoro supplementare, per far fronte a specifiche esigenze organizzative e produttive, comunque non superiore all'80% dell'orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale. Le ore di lavoro supplementare saranno compensate con la maggiorazione del 15% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% dell'orario stabilito, elevata al 30% per le prestazioni eccedenti tale limite. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%																										
	Lavoro domicilio	non regolamentato																										
	Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	la somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti																										
	Lavoro stagionale	non regolamentato																										
	Telelavoro	vedere Ccnl vigente																										
	Lavoro agile	vedere Ccnl vigente																										
	Lavoro ripartito (job sharing)	non regolamentato																										
	Viaggiatori e piazzisti	<p>a. ferie: 22 giorni lavorativi; b. diarie, al 50%, fanno parte integrante della retribuzione; c. permessi: la prestazione annua è ridotta di 8 giornate 1/2 il cui godimento terrà conto delle necessità aziendali; d. maneggio denaro: 6,5% minimo e contingenza; e. malattia:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th rowspan="2">Conservazione del posto</th> <th colspan="2">Retribuzione</th> </tr> <tr> <th>100% fino a</th> <th>50% per altri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. fino a 6 anni</td> <td>8 mesi</td> <td>5 mesi</td> <td>3 mesi</td> </tr> <tr> <td>b. oltre 6 anni</td> <td>12 mesi</td> <td>6 mesi</td> <td>6 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>cessano per l'azienda gli obblighi di conservazione del posto qualora il lavoratore raggiunga nel complesso, durante 17 mesi consecutivi i limiti massimi previsti alla lettera a. e durante i 24 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alla lettera b., anche in caso di diverse malattie. Al termine dei suddetti periodi al viaggiatore è concessa, a richiesta, un'aspettativa massima della durata di 8 mesi; f. infortunio sul lavoro: conservazione del posto fino alla cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL e integrazione al 100% della retribuzione. Le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti, la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali: € 35.000,00 (elevati ad € 38.000,00 dall'1.1.2021) per morte e € 45.000,00 (€ 48.000 dall'1.1.2021) per invalidità permanente totale; g. tredicesima e quattordicesima mensilità: pari ad una mensilità; h. permessi di breve congedo per giustificato motivo con facoltà per l'azienda di non corrispondere la retribuzione; i. le spese di riparazione automezzo ed i danni provocati durante il lavoro saranno sostenute dalle aziende nella misura massima del 90% e comunque con un massimale di € 5.700,00 per sinistro; l. preavviso:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Anzianità</th> <th>1ª categoria</th> <th>2ª categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>1 mese</td> <td>15 giorni</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 10 anni</td> <td>45 giorni</td> <td>30 giorni</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>2 mesi 1/2</td> <td>60 giorni</td> </tr> </tbody> </table> <p>i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese</p>	Anzianità	Conservazione del posto	Retribuzione		100% fino a	50% per altri	a. fino a 6 anni	8 mesi	5 mesi	3 mesi	b. oltre 6 anni	12 mesi	6 mesi	6 mesi	Anzianità	1ª categoria	2ª categoria	fino a 5 anni	1 mese	15 giorni	da 5 a 10 anni	45 giorni	30 giorni	oltre 10 anni	2 mesi 1/2	60 giorni
	Anzianità	Conservazione del posto			Retribuzione																							
			100% fino a	50% per altri																								
a. fino a 6 anni	8 mesi	5 mesi	3 mesi																									
b. oltre 6 anni	12 mesi	6 mesi	6 mesi																									
Anzianità	1ª categoria	2ª categoria																										
fino a 5 anni	1 mese	15 giorni																										
da 5 a 10 anni	45 giorni	30 giorni																										
oltre 10 anni	2 mesi 1/2	60 giorni																										
Collocamento	nessuna particolarità																											
PREVIDENZA ASSISTENZA	Previd. integrativa/complem.	contribuzione al Fondo Nazionale Previdenza Complementare – Alifond: a. contributo € 2,58 una tantum, a carico dell'impresa, per ciascun dipendente a tempo indeterminato in forza alla data della costituzione del Fondo; b. contributo 1,10% (1,2% dall'1.1.2008 previa verifica della Fonte istitutiva e dello statuto di Alifond) a carico azienda e 1% a carico dipendente calcolato sulla retribuzione presa a base per la determinazione del TFR; c. 100% TFR del lavoratore aderente di prima occupazione successiva alla data del 28.4.1993; d. quota del TFR di tutti gli altri lavoratori aderenti, nella misura del 2% della retribuzione presa a base per la determinazione del TFR																										
	Assistenza integrativa	le parti convengono di attivare, a partire dall'1.1.2011, un Fondo Sanitario integrativo a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare. Per il suo finanziamento è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari ad € 10,00 al mese per 12 mensilità. A partire dall'1.1.2022, l'importo del finanziamento al Fondo sarà pari a € 12,00 al mese per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. A far data dall'1.6.2025, il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori € 2,00 mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso. A partire dall'1.1.2022, ciascun familiare fiscalmente a carico dei lavoratori, può essere iscritto al FASA attraverso un versamento mensile pari a € 2,00 per 12 mensilità. Le modalità attuative sono demandate al Cda del Fondo FASA. Le Parti concordano di assicurare la gestione dell'integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum, attraverso il Fondo FASA, al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile, riferita a 12 mensilità, pari a € 2,00 (elevati ad € 3,50 dall'1.1.2021), con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato																										

PREVIDENZA ASSISTENZA	Ente Bilaterale di Settore	viene costituito l'Ente Bilaterale di Settore presso il Fondo Fasa, avente i seguenti scopi: a. assicurare ai lavoratori dell'industria alimentare servizi ed interventi a sostegno o ad integrazione del reddito; b. rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività; c. salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali; d. gestione e organizzazione delle attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare previsti dal Ccnl con particolare riferimento all'integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum e all'attivazione delle misure di integrazione del reddito dei lavoratori. In attesa della costituzione dell'Ente Bilaterale di Settore convergono il versamento a carico delle imprese, a decorrere dall'1.1.2021, di € 2,00 al mese on riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato
	Polizze vita	solo per i viaggiatori e piazzisti
	Polizze infortuni	non previste
	Quadri	l'azienda è tenuta ad assicurare il personale con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni